

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 18 dicembre 2015

In Aosta, il giorno diciotto (18) del mese di dicembre dell'anno duemilaquindici con inizio alle ore otto e tre minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente

Mauro BACCEGA

Luca BIANCHI

Raimondo DONZEL

Antonio FOSSON

Ego PERRON

Emily RINI

Renzo TESTOLIN

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1880** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE, PREVISTO DALL'ART. 47 DELLA L.R. 13/2015, PER LA CONCESSIONE DEI MUTUI DI CUI ALL'ART. 46, FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CHE COMPORTINO UN MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA NEL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON FINAOSTA S.P.A.. FINANZIAMENTO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DELLE RISORSE PRESENTI SUL FONDO DI DOTAZIONE DELLA GESTIONE SPECIALE DI CUI ALL'ART. 6 DELLA L.R. 7/2006.

LA GIUNTA REGIONALE

vista la legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2015)”;

ricordato che l'articolo 47, comma 1, della l.r. 13/2015 prevede la costituzione di un fondo di rotazione per la gestione dei mutui di cui all'articolo 46, per la realizzazione di interventi di trasformazione edilizia e impiantistica nel settore dell'edilizia residenziale;

richiamato l'articolo 47, comma 5, della stessa legge, che dispone la stipulazione di apposita convenzione tra la Regione e la Finaosta S.p.A. per la gestione del suddetto fondo di rotazione e per l'erogazione dei mutui;

ricordato che l'articolo 47, comma 2, della l.r. 13/2015, prevede per la costituzione del medesimo fondo di rotazione l'utilizzo delle somme disponibili sul fondo di dotazione della gestione speciale di Finaosta S.p.A. di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7, (Nuove disposizioni concernenti la Finaosta S.p.A. - Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), da trasferirsi con le modalità di cui all'articolo 27, comma 1, della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016);

ritenuto pertanto opportuno approvare la costituzione del summenzionato fondo di rotazione - con stanziamento di euro 2.000.000 per l'anno 2015, di euro 5.500.000 per l'anno 2016 e di euro 4.500.000 per l'anno 2017 - unitamente allo schema di convenzione di cui all'allegato alla presente proposta di deliberazione, da sottoscrivere con Finaosta S.p.A.;

ricordato che l'articolo 67, comma 5, della l.r. 13/2015 prevede le modalità di finanziamento del medesimo fondo, con particolare riferimento alle risorse rese disponibili a seguito dell'operazione di indebitamento già autorizzata dall'articolo 30 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017). Modificazioni di leggi regionali”;

vista la legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017)” ed in particolare l'articolo 30 che prevede il finanziamento degli investimenti a valere su fondi di rotazione regionali;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 863 in data 29 maggio 2015, concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il periodo 1.10.2015 - 31.12.2017, a seguito della ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale, di cui alla propria deliberazione 708/2015, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e del bilancio di cassa per l'anno 2015, con decorrenza 1° giugno 2015;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili dell'Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alle attività produttive, energia e politiche del lavoro, Raimondo Donzel;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare la costituzione del fondo di rotazione previsto dall'articolo 47 della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 - con stanziamento di euro 2.000.000 per l'anno 2015, di euro 5.500.000 per l'anno 2016 e di euro 4.500.000 per l'anno 2017 - per la concessione dei mutui di cui all'articolo 46 della stessa legge, finalizzati alla realizzazione di interventi che comportino un miglioramento dell'efficienza energetica nel settore dell'edilizia residenziale, a valere sul fondo di dotazione della gestione speciale di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7, secondo quanto stabilito dall'articolo 67, comma 5, della l.r. 13/2015, e destinando gli stanziamenti suddetti come segue:
 - a. *a favore degli enti locali e dei soggetti privati proprietari o titolari di altro diritto reale sull'immobile oggetto di intervento:*
 - euro 1.500.000,00 per il 2015;
 - euro 4.000.000,00 per il 2016;
 - euro 3.000.000,00 per il 2017;
 - b. *a favore delle società di gestione energetica (ESCO) che effettuano gli interventi per conto dei soggetti di cui al punto a:*
 - euro 500.000,00 per il 2015;
 - euro 1.500.000,00 per il 2016;
 - euro 1.500.000,00 per il 2017;
2. di approvare lo schema di convenzione tra la Regione e la Società finanziaria regionale - Finaosta S.p.A., di cui all'allegato alla presente deliberazione, relativo alle modalità di gestione del fondo di rotazione di cui al punto 1. e di erogazione dei mutui di cui all'articolo 46 della l.r. 13/2015.

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n.1880 in data 18/12/2015

SCHEMA DI CONVENZIONE PREVISTO DALL'ARTICOLO 47, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 2015, N. 13, RELATIVO ALLE MODALITA' DI GESTIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE PER L'EROGAZIONE DEI MUTUI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE EDILIZIA E IMPIANTISTICA NEL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE.

Tra

la Regione Autonoma Valle d'Aosta, codice fiscale n. 80002270074 (di seguito REGIONE), in persona del Dirigente della struttura Risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, in virtù della deliberazione della Giunta regionale n. 814 in data 29 maggio 2015 ed in esecuzione della deliberazione n. _____ in data _____ ,

e

la Società Finanziaria Regionale Valle d'Aosta - Società per Azioni" siglabile "FINAOSTA S.p.A.", società con socio unico, con sede in Aosta Via B. Festaz n. 22, capitale sociale di euro 112.000.000,00, iscrizione presso il Registro delle Imprese di Aosta e codice fiscale 00415280072, iscrizione nell'elenco generale degli intermediari finanziari n. 806 e nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia n. 33050, direzione e coordinamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta (di seguito FINAOSTA), in persona del Direttore Generale, Dott. Giuseppe Cilea, nato a Gignod (AO) il 1° febbraio 1949, a quanto infra facoltizzato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data _____ ,

Premesso

1. che, ai sensi dell'articolo 44 (interventi finanziabili) della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (di seguito l.r. 13/2015), la REGIONE concede mutui per realizzazione di interventi di trasformazione edilizia ed impiantistica nel settore dell'edilizia residenziale che comportino un miglioramento dell'efficienza energetica, anche mediante l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
2. che ai sensi dell'articolo 47 della l.r. 13/2015 la Giunta regionale è autorizzata a costituire un fondo di rotazione per la concessione dei mutui di cui alla premessa 1.;
3. che il fondo di rotazione di cui alla premessa 2. è alimentato dalle seguenti risorse, tenuto conto che gli specifici trasferimenti saranno organizzati in base alle esigenze derivanti dall'andamento delle richieste di mutuo e dall'esito delle relative istruttorie:
 - a) stanziamento di euro 2.000.000 per l'anno 2015, di euro 5.500.000 per l'anno 2016 e di euro 4.500.000 per l'anno 2017;
 - b) appositi stanziamenti annuali del bilancio regionale;
 - c) rimborso delle rate di preammortamento e di ammortamento dei mutui;
 - d) rimborso anticipato dei mutui;
 - e) interessi maturati sulle giacenze del fondo;
 - f) recupero delle somme restituite dai soggetti beneficiari nei casi di revoca dei mutui di cui all'art. 49 della l.r. 13/2015;

- g) eventuali somme disponibili sul fondo di dotazione della gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), da trasferirsi con le modalità di cui all'articolo 27, comma 1, della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016);
4. che al rendiconto generale della Regione è allegato, per ciascun esercizio finanziario, il rendiconto sulla situazione, al 31 dicembre di ogni anno, del fondo di rotazione di cui all'articolo 47 della l.r. 13/2015;
5. che - ai sensi del comma 5 dell'articolo 47 (Fondo di rotazione) della l.r. 13/2015 - le modalità di gestione del fondo di rotazione e di erogazione dei mutui sono disciplinate da apposita convenzione stipulata con FINAOSTA, anche con riferimento alle modalità di rendicontazione dell'attività svolta e di determinazione degli oneri sostenuti, comprese le modalità di gestione delle perdite;
6. che - ai sensi del comma 5 dell'articolo 44 (Interventi finanziabili) della l.r. 13/2015 - la Giunta regionale determina, con propria deliberazione, la tipologia degli interventi di cui al comma 1 dell'art. 44 della l.r. 13/2015, le modalità per la presentazione delle domande, i criteri per la valutazione degli interventi e per la determinazione della percentuale di finanziabilità, della durata e del tasso di interesse, le modalità per la concessione e la revoca dei mutui nonché per la formazione di apposite graduatorie, in relazione alle risorse finanziarie disponibili;

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue.

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione ha per oggetto la disciplina delle modalità di gestione dell'apposito fondo di rotazione finalizzato all'erogazione dei mutui di cui all'art. 46 della l.r. 13/2015, anche con riferimento alle modalità di rendicontazione delle attività svolte e di determinazione degli oneri sostenuti, comprese le modalità di gestione delle perdite, ai sensi dell'art. 47, comma 5, della stessa legge.
2. I mutui di cui al punto 1. sono concessi, a valere sul fondo di rotazione di cui sopra, per la realizzazione di interventi di trasformazione edilizia ed impiantistica nel settore dell'edilizia residenziale che comportino un miglioramento dell'efficienza energetica, anche mediante l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Sono finanziabili esclusivamente gli interventi su edifici esistenti ubicati sul territorio regionale.

Articolo 2 - Costituzione del fondo di rotazione

1. Ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della l.r. 13/2015, è costituito presso la FINAOSTA il fondo di rotazione da utilizzare per la concessione dei mutui previsti dall'articolo 46 della legge medesima.
2. La gestione del fondo, senza rischio per FINAOSTA, è effettuata ai sensi dell'articolo 14.

PARTE II - MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEI MUTUI

Articolo 3 - Procedimento

1. I mutui sono concessi mediante l'attivazione di appositi avvisi pubblici, approvati con deliberazione della Giunta regionale, in cui sono specificati:
 - le tipologie degli interventi finanziabili;
 - i soggetti beneficiari ed i relativi requisiti;
 - le disponibilità finanziarie;
 - le spese ammissibili;
 - i termini e le modalità per la presentazione delle istanze di mutuo, con l'indicazione della documentazione da allegare;
 - le modalità di svolgimento delle fasi istruttorie;
 - eventuali casi particolari di estensione del termine di ultimazione degli interventi, ai sensi dell'articolo 44, comma 4, della l.r. 13/2015;
 - i criteri per la valutazione degli interventi e per la formazione delle relative graduatorie;
 - la percentuale di finanziabilità, la durata massima dei mutui ed il tasso di interesse, nei limiti previsti all'articolo 4;
 - le modalità per la concessione e la revoca dei mutui, qualora differiscano da quelle previste nella presente convenzione.
2. Le istanze di mutuo sono presentate alla Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili dell'Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro - Piazza della Repubblica, 15 - Aosta (di seguito denominata "Struttura competente"), redatte su apposita modulistica predisposta dalla stessa Struttura e reperibile al sito Internet istituzionale www.regione.vda.it, area tematica "Energia".
3. La Struttura competente verifica la regolarità e la completezza della stessa, secondo le specifiche riportate nei singoli avvisi pubblici e se del caso richiede documentazione integrativa ritenuta necessaria ai fini della verifica dell'ammissibilità delle istanze medesime e per l'effettuazione dell'istruttoria; a tal fine, la medesima Struttura può pertanto invitare il richiedente a regolarizzare l'istanza in un termine non inferiore a 10 giorni.
4. Sono in ogni caso dichiarate non ricevibili le istanze di mutuo presentate oltre i termini previsti dai singoli avvisi pubblici.
5. Sono altresì dichiarate non ammissibili a finanziamento le istanze non regolarizzate nel termine indicato al comma 3.
6. Gli avvisi pubblici di cui al comma 1. possono prevedere le seguenti modalità di presentazione e istruttoria delle istanze:
 - tipologia "a sportello", in base alla quale viene data la possibilità di presentare le istanze in un determinato lasso temporale; le istanze complete sono registrate in ordine cronologico e per le stesse sono provvisoriamente riservati i fondi richiesti a titolo di mutuo, fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie previste dal singolo avviso; ad esaurimento della prevista disponibilità, le istanze sono accettate con riserva ed esaminate qualora siano utilizzabili le risorse allo scopo necessarie, come nel caso di esito istruttorio negativo di istanze che precedono nell'ordine; il relativo procedimento prevede:

- a. la valutazione tecnica svolta dalla Struttura competente in collaborazione con il COA Energia, sulla base dei criteri stabiliti nei singoli avvisi pubblici ai sensi dell'articolo 44, comma 5, della l.r. 13/2015; eventuali integrazioni possono essere richieste dalla Struttura competente per una sola volta e debbono essere fornite nel termine di 30 giorni;
 - b. la valutazione economico-finanziaria svolta da FINAOSTA, che acquisisce dai singoli richiedenti la documentazione prevista per l'espletamento dei diversi adempimenti normativi; la stessa documentazione deve pervenire entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta; qualora detta documentazione non venga consegnata nei termini indicati, l'istruttoria si intende conclusa con esito negativo; nell'ambito del subprocedimento previsto dall'art. 48, comma 2, della l.r. 13/15, FINAOSTA può chiedere eventuali integrazioni per una sola volta e le stesse debbono essere fornite nel termine di 30 giorni.
 - c. la valutazione economico-finanziaria di cui alla lettera b. si conclude entro:
 1. 60 giorni dal ricevimento della documentazione, nel caso di mutui chirografari;
 2. 90 giorni dal ricevimento della documentazione, nel caso di mutui assistiti da garanzia ipotecaria o fideiussione bancaria o assicurativa escutibile a prima richiesta.
 - d. l'esito della valutazione economico-finanziaria delle singole richieste di mutuo è comunicato da FINAOSTA alla Struttura competente; la Giunta regionale, con proprie deliberazioni, approva graduatorie periodiche, nei limiti delle disponibilità previste dai singoli avvisi pubblici, e dispone la concessione dei mutui indicandone l'importo, la durata, il tasso d'interesse annuo da applicare e la tipologia delle eventuali garanzie da acquisire.
 - e. in esito alle deliberazioni di cui alla lettera d., la Struttura competente comunica ai richiedenti:
 - gli estremi del provvedimento di concessione del mutuo;
 - le caratteristiche dell'intervento finanziato;
 - l'importo della spesa considerata ammissibile;
 - l'importo del mutuo;
 - la durata del mutuo;
 - il tasso di interesse annuo;
 - le eventuali garanzie da fornire.
- tipologia "a scadenza prefissata", in cui tutte le istanze ricevute entro una data predeterminata sono ordinate sulla base dell'istruttoria tecnica effettuata con riferimento ai criteri stabiliti nei singoli avvisi pubblici ai sensi dell'articolo 44, comma 5, della l.r. 13/2015; il relativo procedimento prevede:
- a. Entro 90 giorni dalla data di chiusura dell'avviso pubblico, le istanze per le quali sono state verificate regolarità e completezza sono valutate tecnicamente dalla Struttura competente, in collaborazione con il COA Energia. Eventuali integrazioni possono essere richieste dalla Struttura competente per una sola volta e debbono essere fornite nel termine di 30 giorni.
 - b. A conclusione delle valutazioni di cui alla lettera a., la Struttura competente, in collaborazione con il COA Energia, redige una graduatoria tecnica in base ai criteri stabiliti nei singoli avvisi pubblici ai sensi dell'articolo 44, comma 5, della l.r. 13/2015.

- c. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva la graduatoria tecnica degli interventi.
- d. La graduatoria approvata dalla Giunta regionale è trasmessa dalla Struttura competente a FINAOSTA per la valutazione, fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie previste dal singolo avviso pubblico, della situazione economico-finanziaria dei singoli richiedenti il mutuo e delle eventuali garanzie ritenute necessarie secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 10.
- e. FINAOSTA, ricevuta la graduatoria, contatta i singoli richiedenti per l'acquisizione della documentazione necessaria alla valutazione economico-finanziaria, che deve essere consegnata entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la documentazione richiesta non venga consegnata nei termini indicati, l'istruttoria si intende conclusa con esito negativo.
- f. L'istruttoria si conclude entro:
1. 90 giorni dal ricevimento della documentazione, nel caso di mutui chirografari;
 2. 120 giorni dal ricevimento della documentazione, nel caso di mutui assistiti da garanzia ipotecaria o fideiussione bancaria o assicurativa escutibile a prima richiesta.
- g. L'esito delle valutazioni economico-finanziarie è comunicato da FINAOSTA alla Struttura competente. La Giunta regionale, con propria deliberazione, dispone la concessione dei mutui indicandone l'importo, la durata, il tasso d'interesse annuo da applicare e tipologia delle eventuali garanzie da acquisire.
- h. In esito alla deliberazione di cui alla lettera g., la Struttura competente comunica al richiedente:
- gli estremi del provvedimento di concessione del mutuo;
 - le caratteristiche dell'intervento finanziato;
 - l'importo della spesa considerata ammissibile;
 - l'importo del mutuo;
 - la durata del mutuo;
 - il tasso di interesse annuo
 - le eventuali garanzie da acquisire.

Articolo 4 - Caratteristiche del mutuo

1. L'ammontare complessivo delle spese ammissibili per la realizzazione degli interventi, considerato al netto degli oneri fiscali, deve essere compreso tra un minimo di euro 10.000 ed un massimo di euro 400.000. L'eventuale eccedenza non è computata ai fini del calcolo dell'importo del mutuo.
2. I mutui possono essere concessi nella misura massima del 100% della spesa ammissibile imputabile ai soggetti richiedenti il mutuo, secondo le modalità previste nei singoli avvisi pubblici approvati dalla Giunta regionale.
3. La durata massima dei mutui viene stabilita nei singoli avvisi pubblici, sulla base della tipologia degli interventi ammissibili e non può essere superiore a 15 anni, incluso l'eventuale periodo di preammortamento non superiore a 24 mesi.
4. Il tasso di interesse annuo applicato è fisso nella misura del 2%.

5. Per tutti i beneficiari aventi natura di impresa, le agevolazioni sui mutui sono concesse in regime “de minimis”, nel rispetto della vigente normativa relativa all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore.
6. I mutui non sono cumulabili con altri contributi o finanziamenti pubblici concessi per la realizzazione degli stessi interventi.
7. Possono beneficiare dei mutui:
 - a. gli enti locali ed i soggetti privati, proprietari o titolari di altro diritto reale sugli immobili oggetti di intervento, anche tramite il condominio tra gli stessi costituito;
 - b. le imprese o società di gestione energetica (ESCO), come definite dalla normativa statale vigente, che effettuano gli interventi per conto dei predetti enti e soggetti.
8. Non sono finanziabili gli interventi eseguiti da imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita su edifici alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa.
9. L’importo del singolo mutuo non può essere inferiore a 10.000 euro.
10. Nel caso di istanza presentata dai soggetti di cui al comma 7, lettera a), ad esclusione dei condomini, i mutui fino a 50.000,00 euro sono chirografari mentre quelli di importo superiore devono essere assistiti da garanzia ipotecaria o fideiussione bancaria o assicurativa escutibile a prima richiesta. Nell’ambito dell’istruttoria economico-finanziaria FINAOSTA valuta la mancanza di pregiudizievoli e se la capacità reddituale del beneficiario può essere in grado, al momento di presentazione della documentazione, di fare fronte agli impegni finanziari esistenti e a quello assunto con il mutuo in oggetto. In caso contrario, FINAOSTA può proporre l’assunzione di garanzie integrative.
11. Nel caso di istanza presentata tramite il condominio, il mutuo è chirografario indipendentemente dall’importo e può essere concesso purché la ripartizione delle spese tra i singoli proprietari o titolari di diritto reale di una o più unità immobiliari non preveda concentrazioni di spesa in capo ad un singolo soggetto superiori a 50.000 euro. In caso contrario, dovranno essere fornite idonee garanzie o potranno essere concessi mutui ai singoli soggetti secondo quanto previsto al precedente comma 10.
12. Nell’ambito dell’istruttoria economico-finanziaria relativa al condominio, FINAOSTA prende in considerazione la documentazione condominiale relativa all’attivazione dell’intervento, alla ripartizione delle spese, ai consuntivi condominiali e ad eventuali ritardi nel pagamento delle spese o a situazioni di morosità, intese come procedimenti legali avviati.
13. Nei casi di cui al comma 7, lettera b), le caratteristiche del mutuo sono definite da FINAOSTA sulla base dei criteri individuati nei singoli avvisi pubblici e dell’istruttoria economico-finanziaria.
14. In ogni caso, FINAOSTA ha la facoltà di proporre, sulla base dell’istruttoria economico-finanziaria effettuata e con le necessarie motivazioni, modalità di finanziamento diverse da quelle previste ai commi precedenti.
15. I mutui sono ammortizzati mediante pagamento di rate posticipate con scadenza 1° gennaio - 1° luglio di ciascun anno, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto definitivo di mutuo.
16. Per il periodo di preammortamento, non superiore a ventiquattro mesi, intercorrente tra la data della prima erogazione e l’inizio dell’ammortamento, il mutuatario deve

corrispondere gli interessi maturati, calcolati sulla base del tasso di interesse stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 12.

Articolo 5 - Modalità di erogazione

1. L'erogazione del mutuo da parte di FINAOSTA avviene, a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 2, in più soluzioni ed è effettuata previa stipulazione di un contratto preliminare di mutuo, con l'acquisizione delle eventuali garanzie, secondo le modalità riportate di seguito. Se il mutuo è garantito da ipoteca, questa è di norma iscritta sull'immobile oggetto di intervento.
2. Per i beneficiari di cui all'articolo 4, comma 7, lettera a), il mutuo viene erogato secondo le seguenti modalità:
 - a. la prima erogazione, per una somma non superiore al 40% dell'ammontare complessivo del finanziamento, all'avvio dei lavori, adeguatamente documentato, e previa presentazione di un piano dei pagamenti supportato da preventivi di spesa;
 - b. le erogazioni successive, suddivise in un massimo di 3 tranches e fino ad un importo pari al 90% dell'ammontare complessivo del finanziamento, in relazione all'avanzamento dei lavori e alle conseguenti necessità di pagamento; le singole erogazioni sono subordinate alla presentazione di: i) elenco delle spese da sostenere e documentazione atta a dimostrare l'effettivo avanzamento dei lavori; ii) documentazione di spesa, di importo e tipologia tale da giustificare l'utilizzo delle erogazioni precedenti, corredata dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento mediante bonifico bancario o comunque mediante strumenti alternativi che assicurino la tracciabilità finanziaria della transazione effettuata;
 - c. l'erogazione a saldo è effettuata ad intervento ultimato, previa presentazione di: i) documentazione atta a dimostrare l'ultimazione dei lavori; ii) elenco delle spese ancora da sostenere; iii) documentazione di spesa, di importo e tipologia tale da giustificare l'utilizzo delle erogazioni precedenti, corredata dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento mediante bonifico bancario o comunque mediante strumenti alternativi che assicurino la tracciabilità finanziaria della transazione effettuata.
3. Nel caso di istanza presentata tramite il condominio, il mutuo viene erogato, su richiesta dell'amministratore e con le modalità di cui ai commi precedenti, su un conto corrente dedicato, intestato al condominio, a condizione che le somme dovute dai condomini che non hanno aderito alla richiesta di mutuo siano già state versate.
4. Nel caso di imprese o società di gestione energetica (ESCO) che effettuano, in virtù di uno specifico contratto, gli interventi per conto dei proprietari o titolari di altro diritto reale sugli immobili, il mutuo viene erogato in proporzione all'effettivo avanzamento dei lavori e previa presentazione di: i) documentazione atta a dimostrare l'effettivo avanzamento dei lavori e le relative caratteristiche tecniche; ii) elenco delle spese relative all'avanzamento dei lavori; iii) documentazione di spesa, di importo e tipologia tale da giustificare l'utilizzo delle erogazioni già avvenute, corredata dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento mediante bonifico bancario o comunque mediante strumenti alternativi che assicurino la tracciabilità finanziaria della transazione effettuata.
5. Il mutuo può anche essere erogato in un'unica soluzione, mediante la stipulazione di un unico contratto, previa acquisizione delle eventuali garanzie e presentazione di: i) documentazione atta a dimostrare l'ultimazione dei lavori e le relative caratteristiche tecniche; ii) documentazione di spesa di importo adeguato all'erogazione del mutuo.

6. E' facoltà della Struttura competente e di FINAOSTA effettuare sopralluoghi volti a verificare l'effettivo avanzamento dei lavori di cui ai commi precedenti.
7. Con l'erogazione del saldo, si procede alla stipula del contratto definitivo di mutuo.

Articolo 6 – Trasmissione documentazione definitiva

1. Entro sessanta giorni dalla stipula del contratto definitivo di mutuo, il richiedente deve trasmettere alla FINAOSTA la seguente documentazione:
 - documentazione di spesa e giustificativi comprovanti gli avvenuti pagamenti, mediante bonifico bancario o comunque mediante strumenti alternativi che assicurino la tracciabilità finanziaria della transazione effettuata, ove non ancora forniti;
 - documentazione tecnica atta a verificare la corrispondenza delle opere eseguite con l'intervento finanziato.
2. FINAOSTA, in collaborazione con la Struttura competente, verifica la regolarità della documentazione di cui al punto 1 nel termine di 60 giorni dal ricevimento della stessa.
3. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1., nonché di incongruenze ed irregolarità sostanziali, FINAOSTA ne dà comunicazione alla Struttura competente per gli adempimenti preordinati alla revoca del mutuo.

Articolo 7 - Tempi di realizzazione degli interventi e varianti al progetto

1. Gli interventi devono essere avviati successivamente alla presentazione dell'istanza di finanziamento e devono essere ultimati entro ventiquattro mesi dalla data di concessione del mutuo, salvo eventuali estensioni dei termini previsti dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, nei singoli avvisi pubblici di cui all'articolo 3.
2. Nel caso di varianti all'intervento finanziato, il beneficiario presenta alla Struttura competente la relativa documentazione, che deve descrivere le modificazioni e dimostrare gli effetti conseguenti in termini di impatto sulla prestazione energetica e sulle spese ammissibili.
3. Non sono ammesse varianti che comportino un peggioramento del punteggio conseguito per la formazione della graduatoria tali da determinarne una modificazione sostanziale.
4. Nel caso in cui le varianti determinino una diminuzione della spesa ammissibile considerata in sede di calcolo dell'importo del mutuo, questo viene ridotto proporzionalmente. Qualora le varianti determinino maggiori spese ammissibili, queste non rilevano ai fini della rideterminazione del mutuo.
5. Le varianti sono valutate dalla Struttura competente, in collaborazione con il COA Energia, e sono approvate dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, contestualmente all'eventuale rideterminazione del mutuo concesso.

Articolo 8 - Controlli e revoca dei mutui

1. La Struttura competente provvede all'effettuazione dei controlli previsti dall'art. 61, comma 1, lett. e), della l.r. 13/2015, con il supporto tecnico del COA Energia.
2. La revoca dei mutui è disposta, sulla base dei controlli di cui al punto 1, anche in misura parziale, con deliberazione della Giunta regionale, qualora dai controlli effettuati:
 - a) emerga la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari al fine della concessione del mutuo;
 - b) non sia rispettato il termine di cui all'articolo 44, comma 4 della l.r. 13/2015;

- c) la realizzazione delle opere risulti sostanzialmente difforme rispetto al progetto finanziato.
3. La revoca del mutuo comporta l'obbligo di restituire a FINAOSTA, entro 60 giorni dal ricevimento del relativo provvedimento, il capitale residuo maggiorato di una somma pari alla differenza tra gli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento e gli interessi corrisposti nel periodo ricompreso tra la data di erogazione e la data di estinzione del mutuo. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi.
 4. La mancata restituzione degli importi di cui al comma 3, nei termini ivi previsti, comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di altri mutui a valere sulle disponibilità del capo III della l.r. 13/2015. Il predetto divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria.

Articolo 9 - Estinzione anticipata

1. Il mutuo può essere estinto anticipatamente, mediante versamento del capitale residuo e degli interessi maturati alla data di estinzione e di eventuali altre somme dovute alla predetta data.

Articolo 10 - Accollo del mutuo

1. L'alienazione dell'immobile oggetto degli interventi finanziati ai sensi del capo III della l.r. 13/2015 comporta l'estinzione del mutuo, fatta salva la possibilità di accollare il mutuo in capo all'acquirente.
2. La richiesta di accollo, corredata del contratto preliminare di vendita, è presentata alla Struttura competente che autorizza l'accollo del mutuo con provvedimento del dirigente, previa istruttoria da parte di FINAOSTA.

Articolo 11 – Separazione e divorzio

1. In caso di separazione dei coniugi e di divorzio, la richiesta di mantenimento del mutuo è presentata alla Struttura competente, che la trasmette a FINAOSTA; quest'ultima, effettuati gli adempimenti istruttori, ne comunica l'esito alla Struttura regionale competente e al richiedente e, in caso di esito positivo, provvede a perfezionare gli atti necessari all'accollo del mutuo.
2. L'accollo del mutuo è autorizzato con provvedimento del dirigente della Struttura competente.

Articolo 12 - Successione

1. Nell'ipotesi di successione, la richiesta di mantenimento del mutuo è presentata alla Struttura competente, che la trasmette a FINAOSTA. Quest'ultima, effettuati gli adempimenti istruttori, provvede a perfezionare gli atti necessari al trasferimento del mutuo in capo agli eredi della parte mutuataria dandone comunicazione alla Struttura competente.
2. Nell'ipotesi di eredità devoluta a minori, resta ferma la facoltà del genitore esercente la potestà parentale di accollarsi l'intero debito residuo del mutuo; in tal caso, il minore rimane eventuale datore d'ipoteca in quanto proprietario o comproprietario dell'immobile oggetto di finanziamento e di garanzia ipotecaria a favore di FINAOSTA.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il trasferimento del mutuo è autorizzato con provvedimento del dirigente della Struttura competente.

PARTE III – DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE

Articolo 13 - Morosità dei mutuatari

1. Le regole da applicare nelle ipotesi di morosità dei mutuatari, di mancato o ritardato pagamento delle rate di rimborso alle scadenze previste dal piano di preammortamento e di ammortamento del mutuo o di risoluzione del contratto, sono disciplinate dalla convenzione sottoscritta tra REGIONE e FINAOSTA in data 17 febbraio 2012 rep. 3506 in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 3016 del 16 dicembre 2011, recante “Approvazione della bozza di convenzione quadro da stipulare tra Regione e Finaosta S.p.A. per la gestione delle situazioni di morosità dei mutuatari e del recupero del credito sulle operazioni a valere sui fondi di rotazione regionali, sui fondi in gestione speciale e su fondi previsti da specifiche leggi regionali”.

Articolo 14 - Gestione del fondo di rotazione

- Accrediti -

1. FINAOSTA si impegna a far affluire sul fondo di rotazione di cui all'articolo 2, all'atto della loro riscossione:
 - a. gli accreditamenti disposti dalla REGIONE;
 - b. l'importo delle rate di preammortamento o di ammortamento dei mutui erogati;
 - c. l'importo delle eventuali estinzioni anticipate dei mutui;
 - d. l'importo delle somme restituite nei casi di revoca dei mutui;
 - e. l'importo degli interessi di mora dovuti in caso di ritardato pagamento delle rate di rimborso dei mutui o in caso di risoluzione del contratto; tali interessi, in conformità a quanto previsto dalla convenzione menzionata all'articolo 13, sono determinati in ragione del tasso BCE - tasso di partecipazione alle operazioni di rifinanziamento principali in vigore alla data di scadenza di ciascuna rata di rimborso insoluta o alla data di risoluzione del contratto;
 - f. gli interessi maturati sulle giacenze del fondo.

- Addebiti -

1. FINAOSTA eroga i mutui ai beneficiari a valere sulle disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 2.
2. FINAOSTA addebita sul fondo di rotazione le spese legali e gli altri oneri relativi all'eventuale recupero del credito, in conformità a quanto previsto dalla convenzione menzionata all'articolo 13, nonché le perdite definitivamente accertate.
3. FINAOSTA addebita sul fondo di rotazione le commissioni alla stessa riconosciute ai sensi dell'articolo 16.

Articolo 15 - Rendicontazione di FINAOSTA

1. FINAOSTA trasmette alla Struttura competente e all'Assessorato bilancio, finanze e patrimonio un rendiconto concernente alle operazioni eseguite, dal quale risulti:
 - a. l'importo dei versamenti effettuati sul fondo di rotazione;
 - b. l'importo delle erogazioni effettuate;
 - c. l'ammontare degli interessi incassati sui mutui e sulle giacenze;

- d. l'importo delle quote di capitale incassate;
 - e. l'importo delle estinzioni anticipate e delle eventuali penalità incassate;
 - f. l'importo delle spese legali anticipate e degli eventuali altri oneri addebitati
 - g. l'importo delle commissioni accreditate a FINAOSTA;
 - h. il saldo della liquidità del fondo di rotazione.
2. Il rendiconto di cui al comma precedente è trasmesso con cadenza mensile.
 3. FINAOSTA comunicare alla Struttura competente e all'Assessorato bilancio, finanze e patrimonio, per ciascuna operazione concessa, le erogazioni effettuate.

Articolo 16 - Commissione annuale

1. Ai sensi della convenzione-quadro rep. n. 30884 sottoscritta in data 28 dicembre 2009, modificata con convenzione sottoscritta in data 17 febbraio 2012 rep. 3507, la REGIONE riconosce a FINAOSTA:
 - a. una commissione annuale fissa pari al 1,00% calcolata semestralmente sul capitale residuo dei mutui erogati ed esistenti al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno a valere sulla l.r. 13/2015, titolo III, capo III;
 - b. una commissione pari allo 0,25% per la gestione della liquidità del fondo di rotazione, calcolata sulla giacenza progressivamente disponibile.
2. L'Assessorato bilancio, finanze e patrimonio autorizza semestralmente FINAOSTA a portare in diminuzione del fondo di rotazione l'ammontare delle commissioni.

Articolo 17 - Oneri a carico dei beneficiari dei mutui

1. Sono a carico esclusivo della parte mutuataria le spese relative all'istruttoria amministrativa, legale e tecnica, le spese e gli oneri fiscali relativi alla stipulazione dei contratti di mutuo e conseguenti e gli eventuali premi relativi all'assicurazione incendi dei beni immobili offerti in garanzia.

Articolo 18 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata di un anno dalla data di sottoscrizione e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi con lettera raccomandata almeno 90 giorni prima della scadenza.
2. In ogni caso la sua efficacia si protrarrà per il tempo occorrente a completare le istruttorie delle pratiche e l'erogazione del relativo mutuo in corso al momento della scadenza della convenzione e ad estinguere tutti i finanziamenti erogati per i quali rimarrà in vigore fino alla loro naturale estinzione.
3. La presente convenzione potrà, inoltre, essere modificata in qualunque momento su richiesta di una delle parti, previo accordo tra le stesse, con semplice scambio di lettera.

Articolo 19 - Accesso alle informazioni regionali

1. In relazione a tutte le attività eseguite in merito all'erogazione dei mutui di cui alla l.r.13/2015, la REGIONE si impegna a mettere a disposizione di FINAOSTA un sistema per la mutua condivisione dei dati relativi alle pratiche di mutuo.
2. FINAOSTA si impegna ad alimentare tale banca dati, con le informazioni di propria competenza.

Articolo 20 - Trattamento dati personali

1. La REGIONE è “titolare del trattamento dei dati personali” ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed ha obbligo di compiere tutti gli atti previsti dal predetto Codice per il trattamento dei dati personali.
2. FINAOSTA è il “responsabile del trattamento dei dati”, con l’impegno di attenersi alle istruzioni impartite per iscritto dal titolare ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. 196/2003.
3. I dipendenti e i collaboratori della FINAOSTA sono “incaricati” del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 30 del precitato Codice.

Articolo 21 - Spese ed oneri fiscali

1. Le spese e gli oneri fiscali del presente atto e conseguenti sono a carico della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Aosta,

Per la FINAOSTA
Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Cilea

Per la REGIONE
Il Dirigente della Struttura competente
Mario Sorsoloni